

Come funziona il nuovo meccanismo

IL PERIMETRO

Le nuove regole si applicano ai committenti (sostituti di imposta, residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi) che affidano una o più opere o uno o più servizi di importo annuo superiore a 200mila euro a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, caratterizzati dall'uso prevalente di manodopera, nelle sedi di attività del committente, con l'uso di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo

GLI OBBLIGHI DELLE PARTI

IL COMMITTENTE

Deve richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali del personale impiegato nell'appalto/subappalto

- In caso di mancato ricevimento della documentazione o se risulta l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% per cento del valore dell'appalto.
- Deve anche inviare una comunicazione entro 90 giorni all'ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente (nei suoi confronti)

L'APPALTATORE O SUBAPPALTATORE

Deve versare le ritenute con distinte deleghe F24 per ciascun committente, effettuate sulla base di parametri oggettivi, come il numero di ore impiegate in esecuzione della commessa, senza possibilità di compensazione. Deve essere indicato il codice identificativo "O9" nella sezione anagrafica del modello F24, con il codice fiscale del committente

Deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice, entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute:

- le deleghe di pagamento F24
- un elenco di tutti i lavoratori (con il codice fiscale) impiegati nel mese precedente nell'appalto/subappalto, con le ore di lavoro prestate da ciascuno in esecuzione dell'appalto/subappalto
- la retribuzione versata al dipendente collegata a questa prestazione
- le ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per questi lavoratori, indicando separatamente quelle relative all'appalto

LA CERTIFICAZIONE DELLE ENTRATE

Gli obblighi introdotti non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie, o subappaltatrici, comunicano al committente, allegando la certificazione, la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dei seguenti requisiti:

- essere in attività da almeno tre anni, essere in regola con le dichiarazioni e aver eseguito nel corso dell'ultimo triennio versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi
 - non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti o avvisi di addebito affidati alla riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi per importi superiori a 50mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in corso provvedimenti di sospensione o rateazioni non decadute.
- La certificazione del possesso dei requisiti è messa a disposizione dall'agenzia delle Entrate e vale quattro mesi dal rilascio